

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 19

26.05.2010

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Indennità di avviamento commerciale e onere della prova nel relativo giudizio.

NOTIZIARIO

- Se il lavoratore diventa inabile dopo la stipula del contratto di lavoro?.
 - Proroga MUD, emission trading, assicurazione imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.
 - Minicar: presto patente, cinture di sicurezza e lenti obbligatorie.
 - Cinque per mille: disponibile elenco enti possibili beneficiari del contributo.
 - Istruttoria del Garante Privacy su Street View: raccolti dati su presenza di reti wireless.
-

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- La banca non può segnalare società alla centrale rischi solo perché hanno i bilanci in perdita
- Il commercialista, “regista” della bancarotta, ne risponde penalmente.
- Il medico di una clinica che altera la cartella di un paziente risponde di falsità in atto pubblico.
- Indennità di mancato preavviso di licenziamento parametrata ai giorni di ritardo.
- Dare del “neonazista” a esponenti di estrema destra non è diffamazione.
- Sanzionata per pratica commerciale scorretta la banca che non estingue l’ipoteca alla chiusura del mutuo.
- Le imprese in attesa di rateizzazione del debito tributario non vanno escluse dalla gara d’appalto.
- Esenzione ICI ai coniugi per due appartamenti nello stesso stabile.
- L’abuso del diritto permette al fisco di contestare anche i contratti tipici stipulati dalle aziende.
- Il datore che tollera le assenze perde il diritto di licenziare.
- Pagano le tasse in Italia i VIP residenti all’estero e sempre in giro per il mondo.
- La fattura troppo generica prova l’operazione inesistente.
- Capo cantiere Anas responsabile per gli incidenti mortali causati dalla cattiva manutenzione.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

Indennità di avviamento commerciale e onere della prova nel relativo giudizio.

La terza sezione della Corte di Cassazione, con l'interessantissima sentenza n. 10962 del 06.05.2010 fa il punto sulle problematiche sostanziali e processuali in tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, in tema di locazioni non abitative, chiarendo alcuni aspetti relativi al regime probatorio.

In generale, in tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si ravvisa nell'esigenza che l'immobile locato sia utilizzato dal conduttore, nell'esercizio dell'impresa o del lavoro autonomo, come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) della generalità originariamente indifferenziata del pubblico per concludere rapporti negoziali con il conduttore, sul quale incombe l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della sussistenza delle relative condizioni, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente, in virtù del notorio, dalla destinazione dell'immobile ad attività che necessariamente la implichi.

In altri termini, in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività commerciale, in tanto può determinare l'esistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto il conduttore istante provi che il locale possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento.

Del resto, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, è dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore stesso abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze. Su tali aspetti generali cfr., ad es., Cass. n. 20829 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 6948 del 2010.

Con la sentenza succitata la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, in caso di locazione di immobile per uso promiscuo, cioè per lo svolgimento di attività plurime, alcune soltanto delle quali comportino il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori ed altre no, la prevalenza del primo tipo di uso rispetto al secondo deve essere provata dal conduttore che, alla cessazione del rapporto, reclama la corresponsione dell'indennità in oggetto, e non dal locatore. Infine, sempre con la sentenza in esame, è stato escluso che, in difetto di contestazione da parte del locatore convenuto, il conduttore che agisca per il versamento dell'indennità in questione abbia l'onere di provare anche che l'attività comportante contatto diretto col pubblico fosse lecitamente svolta sotto il profilo amministrativo, giacché non si ha l'onere di provare i fatti che non siano contestati e poiché corrisponde all' "id quod plerumque accidit" che chi esercita un'attività commerciale sia munito delle necessarie autorizzazioni per svolgerla.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Se il lavoratore diventa inabile dopo la stipula del contratto di lavoro?.

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 17 del 24/05/2010, risponde in merito alla computabilità nella quota di riserva del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. La norma stabilisce che «i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro». Il Ministero del lavoro fa presente che ciò che rileva, a seguito della abrogazione da parte del D.L. n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata dagli Uffici competenti all'inserimento dei disabili, è la "attestazione" da parte del datore di lavoro concernente l'osservanza degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato. Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d'obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l'attestazione sia in grado di affermare con certezza l'esistenza dei due presupposti sopraccitati. Tali presupposti, peraltro, non necessitano di alcuna valutazione di carattere "discrezionale" in quanto consistono in due elementi "di fatto": il primo legato ad una certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e l'altro legato alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell'accadimento di un evento infortunistico. Quanto invece al quesito concernente il rilascio del certificato di ottemperanza, lo stesso non risulta avere alcun rilievo atteso peraltro che tale certificazione è stata abrogata a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 40, comma 5, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) e pertanto la stessa non assume valore "sostanziale" per la partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999.

Proroga MUD, emission trading, assicurazione imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2010 il D.L. 20 maggio 2010, n. 72, che ufficializza la proroga fino al 30.06.2010 per la presentazione del MUD 2010 (relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009). Il D.L. n. 72/2010 differisce anche la data entro la quale le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi devono versare i premi assicurativi INAIL e precisa le nuove modalità di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli impianti nuovi entranti. Si è in pratica perfezionato, evitando di caricare le imprese di oneri inutili, il regime transitorio dal sistema cartaceo, che rendeva di fatto impossibili i controlli, al sistema elettronico del SISTRI che in estate entrerà in vigore e consentirà di monitorare tutti gli spostamenti e le destinazioni dei rifiuti in tempo reale". Nel testo originario è confluita poi una ulteriore proroga del pagamento del premio INAIL del settore autotrasporto e mentre diviene sempre più concreta una proroga dell'operatività del SISTRI a seguito di un emendamento inserito nel DDL sulla semplificazione nella PA. Alla proroga del MUD, in realtà, si è arrivati in modo sofferto dopo una serie di annunci e smentite, errori e ritardi. Finalmente il quadro normativo sembra ora completo e le 500mila imprese tenute alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale possono tirare un sospiro di sollievo. Brevemente si ricorda che attesa l'esigenza di utilizzare anche per quest'anno il vecchio modello MUD -per motivi di opportunità e per non gravare sulle imprese- si era stabilito, a parole, di prorogare il vecchio modello ma di fatto non si arrivava alla emanazione delle norme necessarie per realizzare tale esigenza. Si arrivava, quindi, a ridosso della scadenza (30 aprile 2010) nella più completa incertezza e confusione, sia da parte degli imprenditori che delle Camere di Commercio. Il D.L. n. 72/2010, altresì, "al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore già previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)", all'art. 1, comma 2 prevede che:

- per l'anno 2010, il termine di cui all'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno;
- non si applicheranno sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 72/2010, non abbiano provveduto al pagamento dei citati premi assicurativi entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

In verità, il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi relativi all'autoliquidazione 2009-2010, era stato già prorogato dal 16 febbraio al 16 aprile dal D.L. n. 194/2009 ("milleproroghe"), convertito in legge. Si attendono ora le apposite istruzioni operative da parte dell'INAIL (si veda, per la precedente proroga, la nota INAIL del 1° marzo 2010, n. 1953). Il D.L. n. 72/2010, «ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012» (approvato con DM Ambiente e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 - 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008), all'art. 2 dispone che:

- per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS, Emissions Trading System) che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i "nuovi entranti" (come già detto, si tratta degli impianti entrati funzione dopo l'adozione del PNA 2008-2012, cioè dopo il

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

21 aprile 2009, i quali non potrebbero avvalersi delle quote gratuite), il Comitato gestione e attuazione del PNA, istituito presso il MATIM (ex art. 8, D.Lgs. n. 216/2006), dovrà determinare “il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 216/2006), e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG);

- l’AEEG definisca i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le quote spettanti ai “nuovi entranti” per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 72/2010;
- i suddetti crediti, comprensivi degli interessi, devono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 (ex art. 10, direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE), entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dovranno essere definite da un emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite, i quali dovranno anche emanare ulteriori decreti per stabilire le modalità di rimborso dei crediti, anche in relazione alle effettive entrate.

Minicar: presto patente, cinture di sicurezza e lenti obbligatorie.

Obiettivo sicurezza: il disegno di legge che è stato licenziato al Senato contempla l’obbligo delle cinture di sicurezza a carico degli occupanti dei veicolotti leggeri, dopo la sequela di problematiche sorte dall’utilizzo di questi anomali mezzi, che pure svolgono una qual funzione per quanto pericolosi; verrà introdotto anche l’obbligo di guida con lenti per chi ne abbia necessità. Chi, infine, subirà la revoca della patente di guida non potrà per due anni neppure conseguire il patentino per le minicar. Attualmente la classificazione di tali veicoli leggeri è di ciclomotore o di motoveicolo in base alla potenza sviluppata. In arrivo per il 19 gennaio 2011 il recepimento della Direttiva 2006/126/CE che prevede anche la sostituzione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con la nuova patente di abilitazione ai veicoli di categoria “AM”.

Cinque per mille: disponibile elenco enti possibili beneficiari del contributo.

Secondo quanto rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono disponibili gli elenchi (non ancora definitivi) dei possibili beneficiari del contributo del 5 per mille dell’anno 2010. Tra gli enti potenziali destinatari del beneficio ci sono enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’università, della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi e che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. L’agenzia delle Entrate fa sapere che, al fine di rendere più agevole la consultazione degli elenchi, è stato realizzato un motore di ricerca che permetterà di ricercare i vari enti in base alla denominazione o in base al codice fiscale. Inoltre, il Ministero del Welfare fa sapere che l’elenco definitivo, dopo l’aggiornamento o le eventuali correzioni dei dati inviati, sarà disponibile definitivamente il 25 maggio prossimo. Ulteriori informazioni e gli elenchi, a questo [link](#).

Istruttoria del Garante Privacy su Street View: raccolti dati su presenza di reti wireless.

Il Garante per la Privacy ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google per verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio Street View. Il procedimento dell’Autorità è stato aperto in merito alla raccolta effettuata dalla società sul territorio italiano e che, secondo quanto ammesso dalla stessa Google Italia, ha riguardato, oltre che immagini, anche dati relativi alla presenza di reti wireless e di apparati di rete radiomobile, nonché frammenti di comunicazioni elettroniche, eventualmente trasmesse dagli utenti su reti wireless non protette. Riguardo a quest’ultima tipologia di dati, l’Autorità ha invitato la società a sospendere qualsiasi trattamento fino a diversa direttiva dello stesso Garante. Con particolare riferimento a tutti i dati eventualmente “captati” dalle “Google cars”, la società dovrà comunicare al Garante la data di inizio della raccolta delle informazioni, per quali finalità e con quali modalità essa è stata realizzata, per quanto tempo e in quali banche dati queste informazioni sono conservate. Google dovrà chiarire, inoltre, l’eventuale impiego di apparecchiature o software ad hoc per la raccolta di dati sulle reti Wi-Fi e sugli apparati di telefonia mobile. La società dovrà comunicare, infine, se i dati raccolti siano accessibili a terzi e con quali modalità, o se siano stati ceduti.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La banca non può segnalare società alla centrale rischi solo perché hanno i bilanci in perdita.

Non solo. L’istituto di credito che ha adottato il provvedimento illegittimo deve risarcire l’impresa di tutti i

danni. Lo ha stabilito la Suprema Corte di cassazione che, con la sentenza 12626 del 24.05.2010 ha accolto il ricorso presentato da una società contro il suo istituto di credito per ottenere il ristoro del danno

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

all'immagine subito in seguito a una illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia. La società, correntista presso una Banca, presentava da tempo un bilancio in perdita e in passato era riuscita a coprire lo scoperto bancario solo grazie al finanziamento dell'amministratore. L'Istituto di credito, non aveva verificato che le immobilizzazioni erano in grado di coprire i debiti e soprattutto che le perdite di bilancio avevano un andamento decrescente nel corso degli anni. Così era scattata la segnalazione alla Banca d'Italia.

Il commercialista, “regista” della bancarotta, ne risponde penalmente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19545 del 24.05.2010, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di un professionista che, insieme ai soci di un'azienda e in qualità di membro del Collegio sindacale aveva, in qualità di “guida tecnica”, organizzato i trasferimenti dei beni ad un'altra impresa. Quanto alla posizione del commercialista, la quinta sezione penale ha precisato che «egli ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della società, con dichiarazioni rese al pubblico ministero e poi legittimamente acquisite, in dibattimento, a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere». Quindi, i giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli direttamente partecipò alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso un'altra impresa, si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolenta, a quello di diretto occultatore di beni residui.

Il medico di una clinica che altera la cartella di un paziente risponde di falsità in atto pubblico.

Il medico che lavora in una clinica privata, anche solo parzialmente convenzionata con il servizio sanitario nazionale, svolge una funzione pubblica certificativa e risponde di falsità in atto pubblico se sostituisce o altera la cartella clinica di un suo paziente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 19557 del 24.05.2010, respingendo il ricorso di due medici accusati di falsità materiale in atto pubblico, aggravato dal fine di occultare il reato di lesioni colpose ai danni di una paziente da loro operata. I due, in concorso tra loro, si erano fatti consegnare la cartella clinica dalla donna e l'avevano sostituita con un'altra, contenente una descrizione dell'intervento chirurgico in parte discordante rispetto alla prima. L'intento era quello di tutelarsi preventivamente da una possibile denuncia da parte della paziente, che lamentava disturbi probabilmente ricollegabili alla cattiva riuscita dell'intervento. I medici contestavano la sussistenza del reato di falsità in atto pubblico, dal momento che la clinica privata in cui operavano era solo in parte convenzionata con il servizio sanitario nazionale, dunque loro non poteva-

no considerarsi pubblici ufficiali. La Suprema Corte, d'accordo con l'interpretazione fornita dai giudici di merito, ha invece smentito tale tesi difensiva, stabilendo che «non può negarsi che svolga un funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della cartella clinica».

Indennità di mancato preavviso di licenziamento parametrata ai giorni di ritardo.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze che, con una sentenza depositata 01.03.2010, ha accolto in parte il ricorso di un dipendente che era stato licenziato. Non solo. La notizia gli era stata comunicata con sette giorni di ritardo, rispetto ai quindici di preavviso sanciti nel contratto collettivo. I giudici hanno infatti chiarito «che laddove il licenziamento sia avvenuto senza il prescritto periodo di preavviso, il lavoratore ha diritto ad una indennità sostitutiva del mancato preavviso, sulla quale decorrono ex lege (art. 429, III comma, c.p.c.), interessi e rivalutazione dalla data del recesso».

Dare del “neonazista” a esponenti di estrema destra non è diffamazione.

Lo ha affermato, nella sentenza 19449 del 21.05.2010, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso di un cittadino di Trieste accusato di aver diffamato gli esponenti di un noto partito di estrema destra, che aveva svolto proprio nella città giuliana il suo raduno annuale. L'uomo, scandalizzato dal fatto che le autorità cittadine avessero autorizzato lo svolgimento della manifestazione proprio a Trieste, città nelle cui vicinanze si trovava l'unico lager nazista in Italia, aveva scritto a un giornale locale una serie di lettere, poi pubblicate, dove esprimeva tutta la sua indignazione e definiva i partecipanti all'evento “nazifascisti” e “neonazisti”. Il leader del partito reagiva denunciandolo per diffamazione, sottolineando che gli epiteti in questione erano lesivi e offensivi della dignità politica del partito, e non costituivano una qualifica ideologica, bensì una squalifica morale e politica. Il segretario insisteva inoltre sulla separazione storica tra le due ideologie, non negando l'adesione del suo partito all'ideologia fascista, ma sottolineando la distanza tra quest'ultima e quella nazista e di conseguenza l'offensività dell'identificazione tra le due. La questione, giunta in Tribunale, veniva risolta dai giudici di primo grado che assolvevano l'imputato, mentre la Corte d'Appello lo aveva condannato. La Suprema Corte, dopo un'interessante ricostruzione storica, ha annullato la sentenza d'appello, riconoscendo che le frasi dell'accusato non si possono considerare diffamatorie e offensive, dal momento che corrispondono alla verità a cui è approdata la storiografia, e cioè quella della collusione tra i due regimi totalitari. I giudici di Piazza Cavour hanno quindi assolto l'uomo, concedendogli l'esimente del diritto di critica.

Sanzionata per pratica commerciale scorretta la banca che non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Lo ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza 12283 del 19.05.2010, respingendo il ricorso di una nota banca italiana contro la sanzione stabilita nei suoi confronti dall'Autorità garante della concorrenza. In seguito all'approvazione del c.d. "decreto Bersani bis", risalente al 2007, che ha introdotto una serie di norme a tutela dei consumatori, è in vigore una disposizione in base alla quale l'ipoteca posta a garanzia del mutuo si estingue automaticamente in seguito all'estinzione del mutuo stesso. Si tratta quindi di un'estinzione "ex lege", non essendo necessario il consenso del creditore, la banca creditrice non può quindi ostacolare il consumatore che intende liberare l'immobile dall'ipoteca. La banca sanzionata dall'AGCM aveva invece attuato comportamenti dilatori che avevano causato ritardi significativi e ingiustificati nelle procedure di estinzione dell'obbligazione. L'Autorità l'aveva dunque punita con una sanzione pari a € 180.000,00, poi impugnata dall'istituto bancario. I giudici di Roma hanno invece confermato la legittimità della misura, pur riducendone l'entità, concludendo che *«la banca che non predispone un sistema operativo e di monitoraggio idoneo a consentire il tempestivo adempimento della normativa di cui al d.l. n. 7/2007 (c.d. "Bersani bis"), in base al quale l'estinzione a tutti gli effetti dell'ipoteca avviene ex lege, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, non essendo più richiesto il consenso del creditore, è responsabile di pratica commerciale scorretta».*

Le imprese in attesa di rateizzazione del debito tributario non vanno escluse dalla gara d'appalto.

Lo ha stabilito il TAR della Campania, che con sentenza 7155 del 19.05.2010, ha accolto il ricorso di un'impresa che era stata esclusa dall'aggiudicazione del servizio di accoglienza, assistenza e reperimento dell'alloggio per studenti e ospiti stranieri dell'Università di Napoli, perchè non in regola con il pagamento delle imposte. La società si è rivolta al tribunale, sostenendo l'illegittimità dell'esclusione, poiché, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, aveva provveduto a presentare domanda di rateizzazione del debito tributario, che, solo a causa di inerzia amministrativa, era stata accolta tardivamente dall'Ufficio tributario. Così il giudice, ha stabilito potersi applicare il principio di diritto per cui: *«in caso di partecipazione ad una gara di appalto da parte di un'impresa che abbia presentato domanda di rateizzazione del debito tributario, deve escludersi la sussistenza del requisito inerente alla dichiarazione non veritiera in merito alla regolarità fiscale e, in particolare, alla commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, poiché, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in assenza di procedura esecutiva, pende un'istanza di regolarizzazione, mediante rateizzazione, delle pendenze tributarie dell'interessata».*

Esenzione ICI ai coniugi per due appartamenti nello stesso stabile.

Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza 12269 del 19.05.2010, decidendo sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Commissione Tributaria, che aveva respinto il ricorso presentato contro gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni dal

1998 al 2001. La signora, in regime di separazione dei beni, era proprietaria di un appartamento sito nello stabile in cui anche suo marito aveva acquistato un'unità immobiliare. Entrambi avevano registrato la proprietà come "abitazione principale", ma alla moglie era stata negata la possibilità di pagare l'imposta con la relativa agevolazione. La Corte ha affermato il principio di diritto per cui: *«il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 della l. 168/1982, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge».*

L'abuso del diritto permette al fisco di contestare anche i contratti tipici stipulati dalle aziende.

Ciò se ha come unico scopo il risparmio di imposta. Con una sentenza del 19.05.2010, destinata ad incrementare le preoccupazioni di imprese e professionisti, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'AE che contestava un contratto di comodato gratuito stipulato fra una srl e un'associazione sportiva. Secondo l'amministrazione finanziaria l'accordo era stato fatto con l'unico scopo di ottenere un indebito risparmio di imposta. Ma sul punto la commissione tributaria provinciale di Roma e poi quella regionale del Lazio, avevano dato ragione al contribuente, sostenendo che l'accordo stretto fra società ed associazione non era fraudolento e che soprattutto l'amministrazione non poteva spingersi fino a disconoscere, in sede di accertamento, un contratto. Superando un vecchio retaggio secondo cui il fisco non poteva mettere in discussione queste strategie imprenditoriali, la sezione tributaria del Palazzaccio ha dato continuità e rafforzato i principi affermati dall'ottobre del 2008 a oggi sull'abuso del diritto. *«In proposito, deve osservarsi che il suddetto orientamento risulta sovvertito dalla più recente giurisprudenza di questa corte, per la quale l'Amministrazione finanziaria, facendosi rigorosamente carico del correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, ed applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato».*

Il datore che tollera le assenze perde il diritto di licenziare.

Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza 11342 del 11.05.2010, respingendo il ricorso presentato da una cooperativa per la dichiarazione di legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per superamento dei limiti di comportamento. La Suprema Corte, confermando le motivazioni con cui la Corte di Appello di Messina aveva respinto l'impugnazione della società, ha

stabilito come, nella fattispecie, poichè le prolungate assenze erano state tollerate anche oltre la maturazione del comperto, il lavoratore si era potuto convincere dell'irrelevanza delle assenze e dell'acquiescenza della controparte, ed ha perciò applicato il principio di diritto secondo cui, *«per il licenziamento per superamento del periodo di comperto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto».*

Pagano le tasse in Italia i VIP residenti all'estero e sempre in giro per il mondo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12259 del 19.05.2010, ha inoltre precisato come non sfuggono al fisco neppure i VIP che abbiano ceduto la propria immagine e i diritti di sfruttamento a una società straniera. In particolare la sezione tributaria ha confermato l'accertamento milionario notificato al pilota Loris Capirossi che, nonostante abbia preso la residenza anagrafica nel principato di Monaco, dovrà versare al fisco oltre 3 milioni di euro. Insomma fra le varie inammissibilità pronunciate dalla sezione tributaria ai motivi opposti dalla difesa dello sportivo contro l'accertamento milionario, emerge un dato interessante: non importa quanti giorni all'anno il contribuente abbia passato in Italia nel senso che se ci sono (come in questo caso, dice la Cassazione) prove sul fatto che questo abbia mantenuto nel Belpaese il centro dei suoi affetti e dei suoi interessi, l'erario può riscuotere l'Irpef. E nel caso di Capirossi era stata pubblicizzata dalla stampa una villa, in provincia di Ravenna, nella quale il campione aveva passato svariato tempo (come conduttore) insieme al fratello che era invece residente in quell'abitazione. La villa, tuttavia, era intestata a una società olandese alla quale Capirossi aveva ceduto i diritti di immagine e non a lui. Insomma la Suprema Corte ha risolto il caso richiamando il principio secondo cui *«è soggetto passivo di IRPEF il cittadino italiano che, pur residente all'estero, stabilisca in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali».*

La fattura troppo generica prova l'operazione inesistente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12246 del 19.05.2010, ha respinto il terzo motivo del ricorso presentato da un'azienda destinataria di un accertamento. In sostanza l'amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità di alcuni costi perché le fatture emesse, avevano una doppia numerazione ed erano troppo generiche. Contro l'atto impositivo i soci avevano fatto ricorso di fronte alla CTP che, sul punto, aveva respinto. La decisione era

stata poi confermata dalla CTR. Ora la decisione definitiva in Cassazione secondo cui *«nell'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale».*

Capo cantiere Anas responsabile per gli incidenti mortali causati dalla cattiva manutenzione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 19615 del 25.05.2010, accogliendo il ricorso del procuratore generale contro la sentenza d'assoluzione per due capocantieri dell'ANAS, accusati dell'omicidio colposo di un automobilista avvenuto su una strada statale, della cui manutenzione i due erano responsabili. L'accusa era quella di aver provocato l'incidente, per colpa costituita da negligenza, in quanto non avrebbero provveduto alla manutenzione del tratto stradale loro assegnato. Il tragico incidente era avvenuto all'altezza di un incrocio, in cui la visibilità era resa precaria a causa di una vegetazione molto alta, che riduceva notevolmente la visuale. La segnaletica era poi carente, con il cartello di "stop" seminascosto tra gli alberi, e in assenza del segnale orizzontale. I due dipendenti dell'ente autostradale avevano invocato l'ipotesi di forza maggiore, dal momento che erano numerosi gli incroci stradali che presentavano rischi per la circolazione, e che loro stavano facendo il possibile per eliminare i pericoli segnalati. La Suprema Corte, dando ragione alla procura, ha smentito la versione della Corte d'Appello, dichiarando che *«In tema di reati colposi infatti, la forza maggiore si pone quale causa di esclusione della punibilità allorché l'evento si ponga quale ineluttabile conseguenza di un fatto imponderabile, imprevedibile, del tutto estraneo alla condotta dell'agente, nei cui confronti non sia rilevabile neanche il più esile profilo di colpa».* Ineluttabilità e imprevedibilità non ravvisabili nel caso dei due capocantieri, poiché, su loro stessa ammissione, erano ben consapevoli dei rischi presenti sul tratto stradale di loro competenza, tanto che, a loro dire, si stavano adoperando per eliminarli.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT